

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] ed [redacted] convenivano in giudizio [redacted] proponendo quanto segue.

Gli attori erano gli eredi legittimi di [redacted] deceduta nell'agosto del 2000, in quanto gli stessi erano i figli del di lei fratello [redacted]

Agli attori constava che la zia, con la quale era problematico comunicare, viveva praticamente segregata in casa, non era assolutamente più in grado di scrivere ed era "accudita" dal convenuto, in favore del quale risultava un testamento olografo con il quale lo stesso veniva istituito erede di tutti i beni della "de cuius".

Gli attori assumevano che la scheda testamentaria era nulla o, comunque, annullabile per mancanza di autografia, trattandosi di testamento redatto con mano guidata, come emergeva dalla CTP che producevano, e chiedevano che si dichiarasse aperta la successione legittima.

Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione delle domande attoree, eccependo, in primo luogo, che non risultava provata la qualità di nipoti della "de cuius" in capo agli attori, con il loro conseguente interesse ad agire.

u

Nel merito, il convenuto assumeva di essere stato buon amico della "de cuius" per oltre cinquanta anni e questa, anche in segno di riconoscimento per le cure prestatele, lo istituiva suo unico erede.

All'udienza in data 21.3.2002, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, gli attori ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti ed, all'esito di tali incombenze istruttorie, rinviava all'udienza del 15.6.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande degli attori non sono provate e pertanto non meritano accoglimento.

Infatti, si deve accedere alla eccezione preliminare del convenuto, relativa alla mancanza di interesse ad agire degli attori i quali non avrebbero dimostrato la loro qualità di eredi: considera infatti il giudice che agli atti non risulta dimostrata la relazione di parentela fra di loro e la "de cuius".

Infatti, con memoria ex art 184 CPC, gli attori si limitavano a produrre il loro attestato di nascita (docc 4 e 5), il certificato di stato di famiglia e di residenza del loro genitore [redacted] (doc 7) e lo stato di famiglia storico della famiglia [redacted] formato dall'ufficio Parrocchiale di [redacted] in data 20.12.2001 (doc 9): in particolare, da tale ultimo

u

documento risulterebbe il rapporto di consanguineità fra [redacted] nato il 16.6.1905 (padre degli attori) e [redacted] nata il 7.2.1916 (e cioè la "de cuius").

Orbene, considera il Collegio che tale ultimo attestato non proviene però da una autorità pubblica avente un potere certificativo e, pertanto, non può costituire nel giudizio la prova del rapporto di consanguineità fra la "de cuius" [redacted] e [redacted], padre delle attrici.

Ne consegue che manca la prova circa la legittimazione attiva in relazione all'azione svolta dagli attori, la cui domanda, quindi va respinta.

Alla luce di tali considerazioni, deve essere ribadita la scelta processuale di non ammettere i capitoli di prova dedotti dalle parti.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico degli attori e vanno liquidate come da dispositivo.

Anche le spese per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico degli attori nella misura già liquidata dal giudice.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande degli attori;

condanna i predetti a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

pone a carico definitivamente degli attori le spese per la CTU, già liquidate dal giudice;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 26.10.2005

Il Giudice



Il Presidente

